



Spett. Ditta TEZZA COPERTURE srl

Contratto per corrispondenza secondo l'uso del commercio – Lavori di bonifica di lastre in amianto-cemento tipo eternit nell'area del nuovo Parco della Cultura Urbana all'interno delle Mura Magistrali Cittadine - Bando PNRR Missione 5 Componente 2 – Investimento 2.1- Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CIG B1FE425589 - CUP I33D21000490001 – PBM 3991

PREMESSO CHE

- il progetto relativo al Parco della cultura urbana all'interno delle mura magistrali cittadine è stato inserito nell'elenco dei progetti ammessi al contributo a valore sui fondi dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1;
- nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M5C2-I2.1 (pag. 464):

“L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura".

Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento, l'obiettivo e il traguardo M5C2-I2.1 (pag. 466-467):

"... I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi:

1. riutilizzo e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza;
2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici;
3. progetti di mobilità verde, sostenibile e intelligente.

Gli importi massimi per comune sono i seguenti:

...20 000 000 EUR per i comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e per i comuni che sono capoluoghi di provincia o città metropolitane".

L'intervento in questione apporta, pertanto, il contributo programmato pari a:

- 8.500 mq di superficie complessiva dell'intervento;
- capacità delle strutture di n.150 di posti disponibili.

La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo / del traguardo è il primo trimestre 2026, con le seguenti scadenze intermedie:

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024.

Per tale linea di investimento:

- a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali, di cui alla circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, in ambito di "regime 2", cioè per l'opera non è previsto un contributo sostanziale.
- b) il coefficiente TAG per il sostegno climatico è pari al 0%;
- c) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
- d) contribuisce al superamento di divari territoriali;

- e) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;
- f) il finanziamento dell'opera non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);
- g) la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 è associata all'indicatore comune "C1 - RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA";

SI COMUNICA CHE

- con determinazione dirigenziale n. 3051 del 03/07/2024 è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto a codesto Operatore economico, di seguito anche semplicemente O.E., alle condizioni, termini e modalità previsti nella richiesta d'offerta e nello schema di disciplinare d'incarico, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati;
- l'importo contrattuale è pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA nella misura di legge, come da Vostra offerta. Per i pagamenti trova applicazione quanto specificato nello Schema di disciplinare d'incarico e gli stessi saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria del Banco BPM. Il codice univoco ufficio destinatario della fattura elettronica è: VG9TQY. I pagamenti saranno corrisposti come di seguito specificato:
 - pagamento all'emissione degli elaborati richiesti;
 - i termini di pagamento si intendono interrotti se vi sia causa imputabile al soggetto contraente;
 - non è prevista alcuna forma di anticipazione. I pagamenti saranno corrisposti come di seguito specificato;
 - la liquidazione del compenso, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avviene entro trenta giorni dalla presentazione della fattura o nota di addebito o altro documento fiscale riportante:
 - a) la disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento;
 - b) il grado di espletamento del servizio in base al quale è dovuto il pagamento;
 - c) gli estremi della comunicazione del Comune ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

- d) il CIG di gara e il CODICE UNIVOCO UFFICIO riportati nella determina di affidamento e nel contratto;
- l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è subordinata alla presentazione della fattura fiscale. Peraltro, ai sensi della circolare n. 46 del 27 settembre 2007, qualora il documento di addebito non presenti le caratteristiche richieste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, il soggetto contraente è obbligato ad emettere e trasmettere regolare fattura al Comune entro quattro mesi dal pagamento del corrispettivo. La fattura dovrà recante le medesime indicazioni del documento di addebito sopra specificato;
 - in caso di mancata trasmissione della fattura fiscale nei termini di cui al precedente punto, il soggetto contraente rimarrà responsabile delle eventuali sanzioni amministrative a carico del Comune per violazione delle norme tributarie;
 - viene comunque concordato che il soggetto contraente rinuncia fin d'ora a chiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia del Comune ma da tempi burocratici strettamente necessari. Tale clausola vale fino al limite di 120 giorni computati dal momento in cui sorge il diritto alla corresponsione del compenso, come specificato precedentemente;
 - su tutti gli importi che vengono corrisposti dopo 120 giorni dalle scadenze sono applicati gli interessi di legge, fermo restando la franchigia di 120 giorni senza interessi;
- le parti danno contestualmente atto di aver concordato, per motivi di carattere tecnico-organizzativo, il differimento per la sottoscrizione del contratto, senza che ciò infici l'interesse della Stazione appaltante alla sollecita esecuzione del contratto;
 - l'avvio del servizio è avvenuto in pendenza della stipula del presente contratto;
 - la durata complessiva del servizio è stimata in:
 - Presentazione del Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 allo Spisal dell'USL e lavori di bonifica di lastre in amianto-cemento tipo eternit: 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla comunicazione da parte dell'amministrazione committente.
 - Smaltimento del materiale entro 15 giorni dal nulla osta o silenzio assenso di ULSS.

- non è stata richiesta garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 36/2023 in quanto l'importo dell'affidamento è di poco valore e il servizio dev'essere svolto in tempi molto ristretti. L' O.E è in possesso di polizza di responsabilità civile professionale che assicuri la Stazione appaltante per il complesso delle attività inerenti all'incarico in oggetto con i seguenti estremi: polizza Unipol Sai Assicurazioni n. 1/39574/99/190084175 con scadenza 22/02/2025;
- per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al Responsabile del Procedimento; quest'ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa al giudizio dell'autorità giudiziaria;
- qualora la soluzione proposta dal Responsabile del Procedimento sia fatta propria dagli organi del Comune e sia accolta dal soggetto contraente, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del soggetto contraente cessa la materia del contendere;
- in assenza di accordo la controversia si intende devoluta agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il Foro competente è quello di Verona;
- l'O.E. deve:
 - 1) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 - 2) rispettare e far rispettare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo: http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350;
 - 3) non avvalersi, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
 - 4) rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto di Integrità, reperibile sul sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante. In caso di violazioni il

Comune di Verona, si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto;

- 5) rispettare le disposizioni di legge in materia di tutela e protezione dei lavoratori;
- 6) garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento a:

- Rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH). L'operatore economico, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività da svolgere per l'intervento in oggetto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. L'operatore economico ha l'obbligo di rispettare la tempistica di avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.
- Rispetto di obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- Rispetto di obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che

occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto a consegnare altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'impresa nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

- Rispetto di obblighi in materia contabile. L'operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Verona conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
- Comprova del conseguimento di target e milestone. L'operatore economico è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli Interventi oggetto del contratto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Verona (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- Rispetto di obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021. L'operatore economico è tenuto a rispettare le clausole per la promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere (Gender Equality) e dell'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

- Pubblicità comunicazione e informazione. L'operatore economico rispetta gli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale, cartellonistica, prodotti grafici relativi all'esecuzione dell'appalto, dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea.
- Principi del Tagging climatico e del superamento dei divari territoriali;
- Obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

L'O.E. prende atto che:

- per ciascun giorno di ritardo impiegato nell'esecuzione del servizio, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso.
- Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell'O.E. sino al completo adempimento degli obblighi stessi;
- il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona;
- i dati personali contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679;
- tutti gli atti qui richiamati fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati e sono ben noti alle parti che dichiarano di accettarli;
- per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti il foro competente è il Tribunale di Verona.

L'imposta di bollo del presente contratto soggetto a IVA è stata assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 3958 del 25 marzo 1982 Agenzia Entrate Ufficio Territoriale Verona 2)

tramite piattaforma PagoPA. Il contratto, pertanto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 1, lett. b), della Tariffa parte II.

Letto, confermato e sottoscritto dal Dirigente del Comune di Verona mediante firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'O.E. mediante firma digitale.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, l'O.E. dichiara di approvare specificamente gli "Obblighi specifici del PNRR" e le "Penali e risoluzione contrattuale" del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'O.E. mediante firma digitale

Allegati:

1) attestazione versamento imposta di bollo PagoPA

La Dirigente
Arch. Cristina Formaggio

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)

L'Operatore Economico
Dennis Tezza

(Legale rappresentate società Tezza Coperture)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005)